



Rendicontazione del Piano Nazionale dei controlli sui prodotti chimici

Anno 2012

Ministero della Salute
Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione
DG Prevenzione

Il documento intende fornire un quadro generale dei risultati delle attività di controllo effettuate nel corso dell'anno 2012, a livello nazionale, dalle Autorità deputate ad assicurare la conformità dei prodotti chimici al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e alla normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele, in attuazione del Piano Nazionale dei controlli sull'applicazione del regolamento REACH-Anno 2012, adottato dall'Autorità Competente Nazionale per il regolamento REACH, presso la DG Prevenzione del Ministero della salute, in data 24 luglio 2012. Sono altresì mostrate le principali criticità rilevate al fine di permettere il miglioramento della conduzione e rendicontazione delle attività di controllo future.

A cura di
Mariano Alessi

Ufficio IV – ex DGPREV-Qualità degli ambienti di vita. Direzione generale della prevenzione, Ministero della Salute, Roma

Maria Letizia Polci

Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Istituto Superiore di Sanità, Roma

Luigia Scimonelli

Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Istituto Superiore di Sanità, Roma

Sommario

| | |
|---|-----------|
| 1. Introduzione | 1 |
| 2. Elementi del piano nazionale dei controlli sui prodotti chimici – anno 2012 | 3 |
| 2.1 Target e obiettivi dei controlli nel piano nazionale dei controlli-anno 2012..... | 3 |
| 2.2 Elementi legislativi del piano nazionale dei controlli-anno 2012..... | 3 |
| 3. Risultati | 4 |
| 3.1 Tipologia di imprese ispezionate in base alla classificazione statistica delle attività economiche..... | 4 |
| 3.2 Partecipazione e numero dei controlli | 7 |
| 3.3 Ruolo delle imprese ispezionate | 9 |
| 3.4 Dimensioni delle imprese oggetto dei controlli..... | 9 |
| 3.5 Numero di sostanze, miscele e SDS controllate..... | 10 |
| 3.6 Violazioni e misure intraprese..... | 11 |
| 4. Conclusioni e considerazioni finali | 12 |
| 4.1 Modalità per la rendicontazione | 12 |
| 4.2 Coordinamento delle attività di controllo nazionali | 13 |
| 4.3 Raccomandazioni per l'industria | 13 |
| Allegato 1 | 14 |

1. Introduzione

Gli Stati membri dell'Europa instaurano un sistema di controlli ufficiali per la verifica del rispetto della conformità alle disposizioni del regolamento REACH e della vigente normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele, come stabilito, rispettivamente, nell'articolo 125 del citato regolamento REACH, e nell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

Inoltre, l'articolo 75 del regolamento REACH istituisce l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, di seguito «ECHA», allo scopo di gestire e, in alcuni casi, di elaborare gli strumenti per attuare gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del regolamento stesso e di assicurare la coerenza a livello comunitario in relazione a tali aspetti. Il Forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione, di seguito «Forum dell'ECHA», ai sensi dell'articolo 76(1)(f) del regolamento REACH coordina una rete di autorità degli Stati membri preposte all'applicazione del regolamento REACH ed è costituito da rappresentanti nazionali nominati che operano secondo le linee dettate dall'articolo 86 del Regolamento stesso.

Ai sensi dell'articolo 46(3) del regolamento CLP, il Forum dell'ECHA persegue gli stessi obiettivi concernenti l'applicazione del regolamento CLP.

Tra i compiti del Forum dell'ECHA, elencati nell'articolo 77(4) del regolamento REACH si evidenziano sia il coordinamento di progetti di applicazione armonizzati (denominati REACH En Force projects: REF) che la definizione di strategie e di buone pratiche in materia di applicazione. L'Italia ha aderito ai progetti armonizzati dell'ECHA REF-1 e REF-2, rispettivamente mirati: il primo, al target group rappresentato da produttori/importatori, il secondo a quello degli utilizzatori a valle quali produttori di miscele. Ogni singolo Stato membro adotta misure nazionali nel rispetto delle indicazioni e dei criteri minimi forniti dal Forum dell'ECHA.

L'accordo (Rep. n. 181/CSR) (09A14575) (G.U. Serie Generale n. 285 del 7 dicembre 2009) tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento REACH (di seguito Accordo), al paragrafo 6 sulla programmazione del controllo fornisce gli elementi per l'elaborazione dei piani nazionali delle attività di controllo da redigere su base annuale. Ai sensi del paragrafo 6, punto 2 del citato Accordo il piano nazionale è elaborato tenendo conto, *inter alia*, delle indicazioni provenienti dall'ECHA, dalla Commissione europea o da altri organismi europei competenti in materia.

Il Gruppo tecnico di esperti delle regioni e delle provincie autonome di cui al paragrafo 4, punto 2 del citato Accordo e il rappresentante nazionale del Forum dell'ECHA, operano d'intesa con il Comitato tecnico di coordinamento (CtC) di cui all'art. 7 del decreto 22 novembre 2007, presieduto dall'Autorità Competente Nazionale, per la definizione della programmazione nazionale annuale delle attività di controllo di seguito adottato come "piano nazionale". Infine, ai sensi del paragrafo 6, punto 4 del medesimo Accordo, entro

il 31 marzo di ogni anno, le Autorità per i controlli sul REACH delle regioni e province autonome di cui al paragrafo 3, punto 3 dell'Accordo trasmettono all'Autorità Competente Nazionale le risultanze delle attività di controllo esplicitate nell'anno precedente nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome, secondo il format predisposto dalla medesima Autorità Competente Nazionale.

A livello nazionale è stato realizzato il piano nazionale 2011 (PNC 2011), il n. delle ispezioni realizzate è stato pari a n.19.

Il PNC 2012, oggetto della presente rendicontazione, è stato adottato dall'Autorità competente nazionale in data 24 luglio 2012, con validità fino al 31.12.2012. Esso è stato realizzato nel rispetto dei criteri di cui all'Accordo, delle indicazioni provenienti dall'ECHA di cui al progetto REF-2 e delle esperienze acquisite durante il progetto REF-1. Il presente rendiconto descrive lo stato di conformità del campione di imprese controllato nell'anno 2012 e delinea le imprese oggetto dei controlli riportandone il profilo dimensionale e settoriale.

Per l'anno 2012 sono state rendicontate n.161 ispezioni da n. 13 autorità per i controlli delle Regioni e PA (condotte in 5 casi con il supporto di ispettori di cui al corpo ispettivo centrale¹) che hanno riguardato imprese di quattro dimensioni (micro, piccole, medie e non PMI²) e controlli effettuati su complessivamente n.5044 fra sostanze e miscele e la valutazione di n.444 SDS di sostanze e miscele. I casi in cui sono state rilevate delle non conformità sono n. 21 e hanno riguardato: contravvenzioni agli obblighi di informazione lungo la catena di approvvigionamento e gli obblighi di registrazione previsti dal REACH, e gli obblighi di notifica della classificazione di cui al CLP. Le misure sanzionatorie intraprese dalle autorità regionali sono state n.12 (Tabella 1).

Tabella 1. Riepilogo risultati dei controlli effettuati PNC 2012

| | |
|---------------------------|---------|
| Ispezioni totali | n. 161 |
| Sostanze e miscele | n. 5044 |
| SDS di sostanze e miscele | n. 444 |
| Non conformità | n. 21 |
| Sanzioni comminate | n. 12 |

Sulla base delle criticità rilevate nella conduzione dei controlli e nella rendicontazione degli stessi per l'anno 2012, sono infine forniti spunti per apportare miglioramenti nella gestione delle attività di controllo coordinate e nella rendicontazione delle stesse presso l'AC REACH.

¹ Decreti del Ministro della Salute 27.01.2006 (G.U. n. 41 del 18.02.2006) e 21.02.2006 (G.U. n. 73 del 28.03.2006).

² Raccomandazione della Commissione Europea (CE) n. 2003/361. Decreto Ministero delle attività produttive 18.4.2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005).

2. Elementi del piano nazionale dei controlli sui prodotti chimici – anno 2012

Il piano nazionale dei controlli sui prodotti chimici per l'anno 2012 ha ripreso in molti suoi punti quanto contenuto nel progetto armonizzato REF-2 del Forum dell'ECHA. L'obiettivo principale era il controllo della conformità degli utilizzatori a valle di sostanze chimiche, in particolare i formulatori di miscele, come definiti dal regolamento REACH.

Le attività di controllo hanno riguardato gli obblighi di registrazione per le sostanze ai sensi del REACH e gli obblighi di notifica delle classificazioni delle sostanze ai sensi del CLP, nonché la verifica della correttezza del formato richiesto dal REACH per fornire informazioni lungo la catena di approvvigionamento mediante schede di dati di sicurezza (SDS).

Particolare attenzione è stata data alla verifica della qualità delle informazioni e alla gestione delle SDS presso le imprese.

2.1 Target e obiettivi dei controlli nel piano nazionale dei controlli-anno 2012

Le imprese individuate come target per i controlli per l'anno 2012 in linea con quanto proposto dal Forum dell'ECHA con il progetto armonizzato REF-2, sono state le aziende formulatrici di pitture, lacche, vernici, detergenti, surfattanti, prodotti per la pulizia e prodotti chimici utilizzati nei settori dei trasporti e delle costruzioni. Si sottolinea che il PNC 2012 non ha riguardato il controllo sugli articoli come definiti dal regolamento REACH. Il Piano nazionale dei controlli 2012 aveva come obiettivo quantitativo minimo l'esecuzione di una ispezione per Regione o Provincia Autonoma nel corso dell'anno 2012.

2.2 Elementi legislativi del piano nazionale dei controlli-anno 2012

Il PNC 2012 ha riguardato il controllo della conformità alle disposizioni di cui ai seguenti articoli del regolamento REACH:

- Articolo 5 - Commercializzazione solo previa disponibilità dei dati («no data, no market»).
- Articolo 6 – Obbligo generale di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscela (solo se l'utilizzatore a valle è anche fabbricante o importatore di sostanze).
- Articolo 31 - Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza (SDS).
- Articolo 32 – Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena d'approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscela per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza.
- Articolo 35 – Accesso dei lavoratori alle informazioni.

- Articolo 36 – Obbligo di conservare le informazioni.
- Articolo 37(5) – Obbligo degli utilizzatori a valle di applicare misure appropriate per controllare adeguatamente il rischio identificato nella o nelle SDS che gli sono fornite, nella propria valutazione della sicurezza chimica, nelle informazioni sulle misure di gestione dei rischi che sono state fornite a norma dell'articolo 32.
- Articolo 37(6) – Obbligo per l'utilizzatore a valle che non predispone una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 37(4), lettera c), di prendere in considerazione l'uso o gli usi della sostanza e determina e applica le misure di gestione dei rischi necessarie per assicurare che i rischi per la salute umana e per l'ambiente siano adeguatamente controllati, nonché, se necessario, di includere tali informazioni nelle schede di dati di sicurezza da lui predisposte.
- Articoli 60, 65 e 66- Obblighi in materia di rilascio di un'autorizzazione.
- Articolo 67- Obblighi in materia di restrizione.

e i seguenti articoli del regolamento CLP:

- Articolo 40 - Obbligo di notifica all'ECHA (solo se l'utilizzatore a valle è anche fabbricante o importatore di sostanze).
- Articolo 49 – Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni.

3. Risultati

I dati presentati nel presente documento sono estratti dalle trasmissioni dei risultati dei controlli effettuati nel corso del 2012, da parte delle autorità regionali per i controlli al Ministero della salute, DG Prevenzione.

In assenza di un format condiviso per la rendicontazione dei controlli si è osservata una notevole difformità nella modalità di compilazione dei risultati da parte delle autorità per i controlli regionali e di trasmissione degli stessi all'Autorità competente nazionale. Questo ha comportato la disponibilità di campioni di dati molto eterogenei, a causa dei quali le figure estratte non sono rappresentative dell'intero insieme dei controlli effettuati.

In merito alla valutazione della conformità agli obblighi di cui al regolamento REACH e CLP, si è osservata una percentuale di non conformità pari al 13.1% delle imprese ispezionate.


3.1 Tipologia di imprese ispezionate in base alla classificazione statistica delle attività economiche

In Figura 1 è riportata la distribuzione delle imprese ispezionate in base al settore merceologico identificato mediante il sistema di classificazione statistica delle attività

economiche NACE³. Il campione di imprese ispezionate per le quali è disponibile questa informazione è costituito da un numero di imprese pari a n.131 a n. 161. La maggioranza delle imprese (41%) rientra nella categoria "Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi" (Codice NACE: 20.30). Altri settori che mostrano una rilevante porzione di ispezioni di cui al piano dei controlli per l'anno 2012 sono rappresentati dall'industria metallurgica e dal commercio all'ingrosso. Seguono porzioni inferiori per l'industria dei detergenti, dei fitofarmaci, delle plastiche e gomme, dei materiali utilizzati nelle costruzioni, ed infine dei pigmenti e coloranti, fertilizzanti e dei componenti elettronici e apparecchiature elettriche.

³ Classificazione statistica delle attività economiche NACE. Rif. Regolamento (CE) n. 1893/2006 del 20 dicembre 2006

Figura 1- Principali settori merceologici oggetto dei controlli effettuati




3.2 Partecipazione e numero dei controlli

I controlli per la verifica della conformità dei prodotti chimici al regolamento REACH e alle normative vigenti sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele, sono stati condotti, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano nazionale per l'anno 2012 da n. 13 Regioni e Province autonome (PA) e sono state effettuate complessivamente n. 161 ispezioni.

In Figura 2 è riportato il dettaglio delle Regioni e PA con rispettiva indicazione del numero complessivo dei controlli effettuati e, dove disponibile, è indicato il numero di controlli condotti secondo le modalità apprese durante la partecipazione ai progetti armonizzati REF-1 e REF-2.


Figura 2 – Numero e tipologia di controlli per Regione/PA (n ispezioni= 161)



3.3 Ruolo delle imprese ispezionate

In figura 3 è riportata la distribuzione dei ruoli che le imprese ricoprono ai sensi del regolamento REACH. Il campione di imprese soggette ad ispezione per le quali è disponibile l'informazione sul ruolo è costituito da un numero di imprese pari a n. 76. Si precisa che in alcuni casi l'impresa oggetto di controllo rivestiva più di un ruolo.


Figura 3- Distribuzione dei ruoli delle imprese controllate.



3.4 Dimensioni delle imprese oggetto dei controlli

Aziende di diverse dimensioni definite da standard europei sono state oggetto dei controlli per l'anno 2012. Il campione di imprese soggette ad ispezione per le quali è disponibile l'informazione sulla dimensione è costituito da un numero di imprese pari a n.127 su n.161. In Figura 4 è riportato il dettaglio relativo alla distribuzione delle dimensioni del campione considerato di imprese ispezionate.


Figura 4 - Proporzione delle imprese controllate in funzione della dimensione



3.5 Numero di sostanze, miscele e SDS controllate

Il numero totale delle sostanze e miscele e relative SDS controllate durante le ispezioni condotte nell'anno 2012 è riportato in Figura 5. Il campione considerato per questo dato è costituito da un numero di imprese pari a 153.

Figura 5 -Numero di sostanze/miscele e relative SDS controllate



3.6 Violazioni e misure intraprese

I risultati delle attività ispettive mostrano che nel 13.1% dei controlli effettuati (n=161 ispezioni) si rileva una non conformità alle disposizioni di cui ai regolamenti REACH e CLP.

In particolare, il 10.6% delle imprese ha violato gli obblighi di informazione di cui all'articolo 31.6 del REACH in materia di prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza, lo 0.6% delle imprese (n. 1 impresa) ha violato l'obbligo di pre-registrazione/registrazione ai sensi del REACH. In aggiunta, l'1.9% delle imprese controllate ha violato gli obblighi di notifica all'inventario delle classificazioni ed etichettature dell'ECHA, ai sensi dell'articolo 41.4 del CLP.

In Figura 6 è riportato il dettaglio dei casi in cui sono state rilevate le non conformità citate e nella successiva Figura 7 sono mostrate le misure sanzionatorie intraprese ai sensi del Decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133 concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento REACH e del Decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CLP. Nella stessa Figura 7 sono altresì riportati gli articoli dei regolamenti REACH e CLP per i quali è stata osservata la non conformità. Le non conformità osservate entro il 31.12.2012 e rendicontate entro i termini previsti, hanno implicato, in alcuni casi, l'avvio di una successiva fase di gestione della medesima (azione di follow-up).

Figura 6- Non conformità rilevate





Figura 7- Misure sanzionatorie



4. Conclusioni e considerazioni finali

I risultati rendicontati dalle autorità per i controlli ufficiali sui prodotti chimici mostrano che nell'anno 2012 sono stati raggiunti gli obiettivi quantitativi di cui al PNC 2012 da parte di n.12 Regioni e n.1 Provincia Autonoma, mostrate nella figura 2 (mancano all'appello Basilicata; Calabria, Friuli Venezia Giulia; Liguria; Molise; Sicilia; Valle D'Aosta; Bolzano).

In merito alle non conformità rilevate, più dell'80% ha riguardato gli obblighi di informazione lungo la catena di approvvigionamento, in particolare la qualità delle schede di dati di sicurezza. Le SDS rappresentano quindi un fattore da considerare nella pianificazione delle attività di controllo future.

4.1 Modalità per la rendicontazione

Le modalità di pianificazione delle attività di vigilanza richiedono necessariamente anche un adeguato sistema di rilevamento e rendicontazione. A seguito di quanto appreso dall'esperienza condivisa con il Forum dell'ECHA per favorire l'armonizzazione dei controlli negli Stati Membri, si evidenzia che fra gli strumenti operativi anche la fase di rendicontazione dei controlli realizzati necessita di una impostazione condivisa. Pertanto a livello nazionale è necessario un format di rendicontazione delle attività, anche il linea con L'Accordo Stato Regioni n.181/2009, poste in essere per l'attuazione dei piani nazionali di controllo. Il format univoco che verrà adottato, contribuirà a ridurre gli sforzi richiesti per la trasmissione dei dati e la loro successiva elaborazione.

4.2 Coordinamento delle attività di controllo nazionali

Con l'obiettivo di coinvolgere nei controlli futuri anche le autorità regionali che non figurano nella presente rendicontazione, nonché quelle centrali di cui al punto 3.2 dell'Accordo Stato Regioni e nel D.Lgv. n. 286 del 2011, è auspicabile un maggiore coordinamento, per il tramite di un gruppo di lavoro specifico del Comitato tecnico di coordinamento di cui al DM 22.11.2007, da parte delle autorità centrali e locali, anche mediante utilizzo di ispezioni congiunte. Si considera altresì importante la promozione di ispezioni congiunte con ispettori del lavoro e di altre normative di settore che hanno punti di contatto con il REACH e il CLP.

4.3 Raccomandazioni per l'industria

La conoscenza della normative sui prodotti chimici di cui al presente documento è spesso molto limitata nelle piccole imprese che ricoprono il ruolo di utilizzatori a valle.

La scarsa qualità delle Schede di dati di sicurezza e le relative lacune nella comunicazione lungo la catena di approvvigionamento rilevate dai controlli effettuati in Italia e in tutta Europa, devono essere considerate con grande attenzione da parte delle imprese che immettono sul mercato e distribuiscono sostanze e miscele chimiche classificate pericolose.

Le associazioni industriali dovrebbero intensificare il loro supporto, in particolare verso gli utilizzatori a valle e le PMI, anche mediante predisposizione e divulgazione di linee guida specifiche per le imprese che esse rappresentano.

Le imprese sono invitate a consultare periodicamente il sito web dell'ECHA e a far uso degli Helpdesk centrali REACH (<http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/helpdesk>) e CLP (www.iss.it/hclp/) e degli Sportelli informativi territoriali, nonché ad avvalersi della possibilità di dialogare con le autorità nell'ambito del Gruppo di lavoro "Confronto con le imprese", istituito dal Comitato tecnico di coordinamento per l'applicazione del regolamento REACH.

Allegato 1

Piano nazionale dei controlli sulla applicazione del regolamento REACH - Anno 2012

1. METODO DI INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE

a. Il target group richiesto dall'ECHA è rappresentato da:

- aziende che producono pitture, lacche e vernici intese per usi generali;
- aziende che formulano surfattanti, detergenti e prodotti per la pulizia;
- aziende che mescolano o formulano specifici prodotti chimici per i settori trasporti e costruzioni (quest'ultimo campo punto sarà inserito limitatamente alle restrizioni nel comparto trasporti e costruzioni: Cr VI nel cemento e IPA nei pneumatici).

Si individua come criterio di selezione all'interno del target individuato dall'ECHA le imprese classificate come Piccole, Medie e Grandi imprese, prendendo come riferimento le definizioni di cui al Decreto Ministeriale 18 aprile 2005, e quelle soggette agli obblighi di cui agli artt. 6 o 8 del D. lgs. 334/1999 e s.m.i.

b. Fonti utilizzabili per estrarre le aziende da controllare (anche al fine di garantire trasparenza nei confronti delle Aziende, nei criteri della vigilanza):

- Archivi ASL e Agenzie Regionali/Provinciale per la Protezione Ambientale (IPPC/AIA/SEVESO);
- Elenco Aziende trasmesse dall' AC nazionale;
- Elenco UNIONCAMERE (ogni Regione può verificare se esistono convenzioni al riguardo);
- EPIWORK (utilizzabile per ottenere dati anagrafici delle aziende).

c. Tipologia di produzione verso cui orientare il controllo

- lacche;
- vernici;
- detergenti e prodotti per pulizia;
- sostanze soggette a restrizioni nel settore trasporti e costruzioni;
- scelte in base alla pericolosità (CMR cat.1 e 2 ai sensi della Dir. 67/548 o CMR cat 1A e 1B ai sensi del reg. (CE) n.1272/2008 e pericolose per l'ambiente) e al tonnellaggio.

2. OBIETTIVI DELL'ISPEZIONE

- Verifica pre-registrazione e registrazione
- Correttezza SDS e verifica correttezza della catena della comunicazione
- Restrizioni Cr VI nel cemento
- CLP, limitatamente agli artt. 40 e 49

3. PRIMI CRITERI METODOLOGICI DI ORIENTAMENTO PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI

- a. qualora si tratti di produzioni multiple e complesse, valutazione a campione delle sostanze, con priorità alle sostanze classificate come CMR cat.1 e 2 e pericolose per l'ambiente;
- b. accettazione, in questa fase, delle autodichiarazioni aziendali sui dati quantitativi di produzione, salvo palesi incongruenze, o in alternativa eseguire un controllo a campione sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi prodotti;

- c. le ispezioni sono rivolte al controllo del solo Regolamento REACH, salvo evidenti inadempienze di altre normative che comportano situazioni di rischi gravi ed immediati;
- d. le ispezioni saranno condotte da personale corrispondente a quello indicato al p.5 dell'accordo Stato-Regioni che, al momento, corrisponde a quello specificatamente formato nei corsi interregionali o regionali con analoghe caratteristiche;
- e. dalla prima sperimentazione del Reach in force 1, in fase di sopralluogo si evidenzia l'utilità di azione integrata tra SSR e ARPA.
- f. sulla base delle prime sperimentazioni si ritiene molto utile l'invio preliminare alle Aziende già selezionate per il controllo del questionario predisposto dal Ministero della Salute (almeno come base comune). Il questionario potrebbe essere utilizzato quale strumento "complementare" a quelli indicati al punto 1 per la selezione delle Aziende.
- g. Le tecniche di controllo da utilizzare per l'esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al punto 1) dell'Accordo di Conferenza Stato-Regioni re. N. 181/CSR del 29/10/2009; per le attività previste nel presente Piano si indica come tecnica preferenziale quella dell'ispezione.

4. MODALITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO QUANTITATIVO DEFINITO PER L'ITALIA DALL'ECHA (21 ISPEZIONI ENTRO IL DICEMBRE 2012)

- a. Entro il mese di luglio 2012 ciascuna Regione e Provincia autonoma comunica alla A.C. nazionale se intende procedere nella attività di vigilanza autonomamente con proprio personale formato e il numero di ispezioni che intende svolgere nel periodo programmato; in alternativa può richiedere l'ausilio del gruppo ispettivo della A.C. Nazionale, come previsto dall'Accordo Stato - Regioni rep. N. 181/CSR del 29/10/2009
- b. Nel territorio di ciascuna Regione e Provincia Autonoma sarà effettuata almeno una ispezione pertanto, laddove non risulta ancora formalizzata la organizzazione regionale per l'espletamento della attività di vigilanza REACH, l'A.C. Nazionale procede direttamente alla ispezione, concordando tempi e modalità con la regione o Provincia Autonoma interessata
- c. Il report delle ispezioni che entrano a far parte del programma nazionale di vigilanza devono essere redatti in modo conforme a quanto previsto nell'all. 2 del REACH ENFORCE 2 prodotto dall'ECHA e già inviato dal responsabile nazionale del FORUM a tutte le Regioni e Province Autonome nella formulazione da utilizzare.

5. MODALITA' TRANSITORIE

- a. Sono fatte salve le attività di controllo ufficiale programmate dalle Regioni e Province autonome per l'anno 2012, approvate precedentemente al presente Piano e quelle eventualmente proposte, sui cosmetici, dall'AC nazionale, le quali potranno essere condotte direttamente dalla stessa e naturalmente dalle Regioni e Province autonome che vi vorranno aderire.
- b. Sulla base della più chiara definizione degli obiettivi del piano europeo volontario per la valutazione della presenza di IPA negli oli destinati alla produzione di pneumatici intercorsa nel corso del 2011, tale azione viene considerata come progetto condiviso da sviluppare in modo complementare, ma separato dallo stretto piano nazionale dei controlli 2012.